PROROGA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ALBERGO, PENSIONE O LOCANDA

Art. 3

Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1 gennaio 1966. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Versione in vigore dal 27 dicembre 1965, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga delle locazioni di immobili adibiti ad uso albergo, pensione o locanda
Estremi	Legge 17 dicembre 1965, n. 1394
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1965

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-delle-locazioni-di-immobili-adibiti-ad-uso-albergo-pensione-o/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it